



COMUNE DI BAULADU

PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 8 Del 06-02-23

Oggetto: MODIFICA ARTICOLO 70 LETT D) DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI VIGENTE.

L'anno duemilaventitre il giorno sei del mese di febbraio alle ore 17:00 nel Municipio di Bauladu si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i Signori:

Geom. Zara Ignazio	Sindaco	P
ORTU OMERO	Assessore	P
DERIU FABIO	Assessore	P
PILI MARIA ELISA	Assessore	A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.

PRESIEDE L'ADUNANZA il Geom. Zara Ignazio in qualità di Sindaco.

PARTECIPA il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Saba Danilo.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della G.M. n. 33 del 03.05.2005, integrato con Deliberazioni G.M. 60 del 29.09.2008, 47 del 21.05.2009, 25 del 12.04.2010 e 53 del 29.08.2018, in particolare, l'art. 70, lett. d) recante: "Disciplina del reclutamento del personale e modalità concorsuali", tra le quali è prevista l'assunzione mediante utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi relative ad assunzioni approvate da altri Enti Locali, previo accordo tra le stesse amministrazioni interessate;

Evidenziato che tale utilizzo consente all'Ente che ne usufruisce di sopperire celermente alle necessità reali e concrete di personale e costituisce per i candidati idonei una valida possibilità lavorativa;

Richiamato l'art. 9 della Legge 16/01/2003 n. 3, il quale prevede che "a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”;

Visto l'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 che prevede, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

Dato atto che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 08/09/2004, il “previo accordo” previsto dall'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

Richiamata, inoltre, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n.5/2013 e, in particolare, l'art. 2 il quale stabilisce che “in caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo che può essere concluso anche dopo la pubblicazione della graduatoria”;

Richiamata la sentenza TAR Veneto, sez. II, 19/05/2011 n. 864 in cui il collegio chiarisce che l'art. 3 comma 61 della legge 350/2003 e l'art. 9 della legge 3/2003 si applicano anche alle amministrazioni comunali e sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo, che concettualmente implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine di utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo, motivo per il quale non risulta necessaria una convenzione approvata dal consiglio comunale ex art 30 del Tuel;

Richiamato altresì il parere del 2012 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, nel quale si evidenzia che la normativa non stabilisce alcuna modalità di rilascio dell'autorizzazione né indica i soggetti competenti a formulare la relativa richiesta e il successivo rilascio, fatte salve le autonome determinazioni degli enti inserite nei regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi, di conseguenza, risulta sicuramente sufficiente una delibera adottata dalla Giunta Comunale che approvi l'accordo fra le due amministrazioni per l'utilizzo della graduatoria approvata da una di esse;

Tenuto conto che, come ribadito dalla sopracitata circolare della Funzione Pubblica n. 5/2013 e da parere della sezione Regionale Umbria Della Corte dei Conti n.124/2013, l'accordo per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il “previo accordo” ad una data anteriore all'approvazione della graduatoria; l'utilizzo delle graduatorie di altri enti infatti trova causa nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi, attuando i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;

Vista anche la Sentenza n. 01110/2014 del Tar Puglia, che aderendo alla posizione espressa dal dipartimento della funzione pubblica, nonché l'orientamento del Giudice amministrativo (Tar Basilicata, Sentenza n. 574/2001) e del Giudice contabile deliberazione n. 1247/2013 della Sezione regionale della Corte dei Conti Umbria) ha confermato che l'accordo tra le Amministrazioni possa intervenire anche dopo l'approvazione della graduatoria;

Atteso:

- che la L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha abrogato le disposizioni di cui ai commi da 361 a 362-ter ed al comma 365 dell'art.1 della L. n. 145/2018, che avevano posto limiti all'utilizzo delle graduatorie concorsuali, ivi comprese le graduatorie di altri enti;
- che, allo stato attuale, sono pertanto pienamente vigenti applicabili le disposizioni sopra richiamate, in ordine alla possibilità di scorrere le graduatorie di altri enti, nei limiti temporali di validità delle stesse;
- che la sentenza 15 marzo 2021 n. 680, Tar Campania, Salerno, secondo la quale "per l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni non rileva che il concorso originario sia stato bandito per posizioni a tempo pieno piuttosto che a tempo parziale, sempre che il profilo ricercato sia equivalente";
- che per potersi avvalere della facoltà di utilizzare graduatorie concorsuali approvate da altre Amministrazioni è necessario un accordo tra Amministrazioni interessate, nel rispetto dei limiti e delle procedure fissate dalla stessa legge per le assunzioni;

Ritenuto, al fine di poter provvedere a reclutare il personale mediante tale strumento, di dover adottare i criteri per l'utilizzo delle graduatorie e l'individuazione del candidato idoneo;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a modificare l'articolo 70 lettera d) del regolamento Uffici E Servizi più sopra citato come di seguito riportato:

"L'ente avrà altresì la facoltà di procedere ad assunzioni attingendo i relativi nominativi da graduatorie concorsuali approvate da altri enti del medesimo comparto e con le seguenti modalità:

- Invio della richiesta di utilizzo delle graduatorie in corso di validità a tutti i Comuni della Sardegna;
- la richiesta di utilizzo delle graduatorie dovrà prevedere un termine di gg. 10 per la risposta da parte degli Enti e il mancato riscontro entro il predetto termine verrà considerata quale risposta negativa con conseguente indisponibilità all'utilizzo delle graduatorie;
- La scelta verrà operata convocando i primi candidati idonei collocati utilmente nelle graduatorie ed a eventuale scorrimento, sottoponendoli a colloquio che verterà sulle materie attinenti il posto vacante che si intende ricoprire e che verranno elencate nella lettera di convocazione;
- In caso di parità verrà applicato l'art. 106 del Regolamento degli uffici e dei servizi.

Acquisito in merito il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Amministrativi, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi;

DELIBERA

Di modificare, per le motivazioni di cui è cenno in premessa, l'articolo 70 comma d) del regolamento Uffici e Servizi approvato con deliberazione G.M. n. 33 del 03.05.2005, integrato con Deliberazioni G.M. 60 del 29.09.2008, 47 del 21.05.2009, 25 del 12.04.2010 e 53 del 29.08.2018 come di seguito riportato:

"L'ente avrà altresì la facoltà di procedere ad assunzioni attingendo i relativi nominativi da graduatorie concorsuali approvate da altri enti del medesimo comparto e con le seguenti modalità:

- Invio della richiesta di utilizzo delle graduatorie in corso di validità a tutti i Comuni della Sardegna;
- la richiesta di utilizzo delle graduatorie dovrà prevedere un termine di gg. 10 per la risposta da parte degli Enti e il mancato riscontro entro il predetto termine verrà

considerata quale risposta negativa con conseguente indisponibilità all'utilizzo delle graduatorie;

- La scelta verrà operata convocando i primi candidati idonei collocati utilmente nelle graduatorie ed a eventuale scorrimento, sottoponendoli a colloquio che verterà sulle materie attinenti il posto vacante che si intende ricoprire e che verranno elencate nella lettera di convocazione;
- In caso di parità verrà applicato l'art. 106 "Preferenza a parità di merito" del Regolamento degli uffici e dei servizi che testualmente recita:

1. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

- a) gli insigniti di medaglia al valore militare;*
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;*
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;*
- d) i mutilati per servizio nel settore pubblico e privato;*
- e) gli organi di guerra;*
- f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;*
- g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;*
- h) i feriti in combattimento;*
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;*
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;*
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;*
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;*
- m) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi e non sposati dei caduti in guerra;*
- n) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;*
- o) i genitori vedovi e non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;*
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;*
- q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;*
- r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;*
- s) gli invalidi e i mutilati civili;*
- t) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma e rafferma.*

2. Se due o più candidati ottengono a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età.

Delibera, inoltre, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione.

PARERE SULLA PROPOSTA: in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** ai sensi dell'art. 49 c. 1° del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Meli Sebastiano

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Geom. Zara Ignazio

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Saba Danilo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, a partire dal 13-02-23 per rimanervi quindici giorni consecutivi, e contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Li, 13-02-23

II MESSO NOTIFICATORE
F.to Dott. Carta Paolo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bauladu, 13-02-23

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to Dott. Paolo Carta